

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO NOTAR

STIMOLO

RACCOLTA N° 3714

STATUTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E NATURA:

1. È costituita una società per azioni denominata: _____
"A.S.M. VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A" _____
2. La Società è a capitale interamente pubblico ed opera secondo il modello in house providing. _____
3. La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno pertanto necessariamente conformate ai susseguenti principi: _____
- a) la partecipazione al capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblica con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati; _____
- b) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo congiunto da parte degli enti locali soci, è prevista e garantita: _____
- dal presente statuto; _____
 - dagli atti di affidamento del servizio, dal contratto di servizio e dalla carta dei servizi; _____
 - dall'obbligo cogente per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al precedente allinea; _____
 - dall'obbligo della Società di operare in conformità alle indicazioni disposte, nelle forme e con le modalità previste _____
 - dal presente statuto, dal Comitato sul Controllo Analogico congiunto disciplinato nel presente statuto; _____
 - dall'obbligo, per l'organo amministrativo e per l'organo di controllo, della trasmissione ai Soci dei seguenti atti: _____
 - ° verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo congiunto, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione Sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dagli organi istituzionali competenti della Società; _____
 - ogni altro atto inerente la gestione, purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa. _____
- dall'obbligo per l'organo amministrativo di appagare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti Locali Soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ed ispezione ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di

una copia del Bilancio della Società e di rapporti semestrali sull'andamento del servizio erogato dalla Società. _____

c) la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli enti locali azionisti, così come previsti dal presente Statuto; _____

d) la società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 16 d.lgs. 175/2016,2 a favore: _____

dei Soci e delle collettività di riferimento; _____
dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovra-comunali partecipati dai Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nell'interesse dei medesimi. _____

4. Il rapporto "In house", sarà anche garantito: dalla predisposizione degli atti, come da Statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi; dalla vigilanza attraverso la nomina dell'Organo Amministrativo e degli organi di controllo e di revisione; dai controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; dagli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi dal diretto coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore. _____

5. I rapporti tra Soci e Società sono disciplinati nel rispetto dell'art. 147 ter e 147 quater del TUEL. _____

6. La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/20134. _____

7. La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di organizzazione per quanto necessario alla conservazione della gestione dei servizi affidati in house providing. _____

Art. 2 SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Vigevano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese. _____

Art. 3 OGGETTO

1. La società ha per oggetto, in via prevalente e preminente e comunque nel rispetto dei limiti di cui ai commi 3 e 3-bis dell'art. 16 d.lgs. 175/20165, l'attività di gestione ed esecuzione, anche attraverso la gestione di partecipazioni in società partecipate e/o controllate anche congiuntamente ad altri Enti locali, di servizi pubblici locali affidati alla Società nell'interesse degli Enti Locali e delle comunità locali di riferimento che la partecipano e controllano. _____

2. La gestione potrà essere pertanto esercitata anche in forma coordinata e congiunta con altri Enti Locali, nonché in rapporto di coordinamento e delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o comunque sovra-comunali partecipate, siano esse obbligatorie secondo la legge o facoltative. _____

3. Il conseguimento dell'oggetto sociale è pertanto garantito _____

anche a mezzo dell'amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operativa, con e nell'interesse di altre Società, Consorzi, Enti che erogano servizi locali in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunità locali e degli Enti giuridici che vi partecipano. _____

4. Le attività di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle società, dei consorzi e degli enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunità locali di riferimento e dagli Enti giuridici che partecipano la Società rispetto alle decisioni fondamentali delle società, dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati. _____

5. La Società perseguendo gli obiettivi di equilibrio economico e finanziario ed informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali. _____

6. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre Aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente. _____

7. La Società, in via diretta e/o in maniera compartecipata con altri Enti Locali e con i Gestori d'Ambito partecipati, può assumere gestioni inerenti le attività indicate nel comma 2 di cui all'art. 4 d.lgs. 175/1016, ed in particolare: _____
attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; _____

attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento; _____

servizi territoriali a rete; _____
attività che concorrono alla gestione di servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse e correlate, ivi compresa la gestione delle infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio, conferite o realizzate dalla Società direttamente, o anche da terzi, ma comunque in funzione dell'erogazione dei predetti servizi. _____

8. I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi. _____

9. La Società può detenere la proprietà di reti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 113 del TUEL, impianti, dotazioni

relativi ai servizi ed alle attività da essa espletati compatibilmente con la normativa vigente.

10. La Società potrà inoltre svolgere attività connesse e collegate all'oggetto sociale purché ciò non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attività indicate al precedente comma; compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto Sociale, nei limiti e con le modalità disposte dal presente Statuto.

11. Potrà compiere, purché in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico e secondo quanto disposto dalle norme tempo per tempo vigenti, operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere in relazione alle obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività Sociale.

12. Le attività indicate al precedente comma: potranno essere intraprese unicamente previo positiva valutazione, da parte dell'Organo Amministrativo, della relativa coerenza rispetto al modello in house providing.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni e stipulare accordi di collaborazione con università, Istituti, ed Enti di Ricerca.

13. La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

14. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

15. La Società opera nel rispetto dei vincoli di territorialità per i servizi affidati dai Soci e comunque negli Ambiti Territoriali costituiti per l'erogazione dei predetti servizi per quanto disposto dalla normativa di settore di riferimento od anche in forza di convenzioni od altre forme associative volontarie.

Art. 4 DURATA

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 DOMICILIO

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 6 CAPITALE E AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 22.925.170,00 (ventidue mi-

lioni novecentocinquemila centosettanta virgola zero zero) ed è diviso in numero 4.585.034 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00 (cinque virgola zero zero).

2. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La società è a partecipazione totalitaria pubblica locale, con divieto assoluto di apertura del capitale a soggetti privati.

3. Il Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto del presente statuto, delle disposizioni del Codice Civile e di ogni altra norma di legge applicabile.

4. I Soci, in considerazione della natura della società e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, dovranno e/o potranno variare il Capitale Sociale:

al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale degli Enti Locali a favore dei quali la Società garantisce l'attività di servizio pubblico;

nonché in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

5. L'utile di esercizio, dedotto il 5% da destinare alla riserva legale, verrà prioritariamente destinato alla costituzione e/o all'incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

6. In caso di scioglimento della Società, ultimate le operazioni di liquidazione, si rimborseranno le azioni ordinarie al loro valore nominale. La rimanente somma verrà ripartita proporzionalmente tra tutte le azioni.

Art. 7 FINANZIAMENTI

1. La Società potrà acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 8 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

La Società è a capitale interamente pubblico; pertanto le azioni possono essere trasferite solo a favore di enti pubblici o di Società a capitale interamente pubblico, e sempre che si tratti di Società caratterizzate dall'affidamento "in house" secondo quanto previsto nel precedente art. 1 del presente Statuto, e comunque in connessione con l'affidamento di servizi pubblici locali alla Società.

È fatto divieto ai Soci di costituire pegni o diritti di usufrutto sulle azioni di loro proprietà.

Art. 9 RECESSO

1. Le ipotesi, le modalità, le condizioni e i termini del recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dal Codice Civile e dalle leggi speciali e dal presente Statuto.

2. Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società: qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli

indirizzi impartiti dall'Assemblea o dal Comitato di Controllo, nonché dalle prescrizioni vincolanti contenute nel contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto Sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea. In caso di operazioni di fusione, scissione e scorporo incidenti sull'attività di servizio affidata alla Società dal singolo Ente Locale Socio e deliberate senza il suo voto favorevole. _____

3. Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: _____

a) la proroga del termine; _____
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. _____

4. In caso di legittimo recesso di un Socio, l'affidamento del servizio ed il contratto di servizio per la gestione del servizio affidato dal medesimo alla Società, si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell'Ente che ha esercitato il recesso. _____

Art. 10 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

1. Assemblea Ordinaria: _____

a) approva il Bilancio d'Esercizio: _____

b) nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione, dei Sindaci e del Revisore; _____

c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore; _____

d) delibera sull'azione di responsabilità contro Amministratori, Sindaci e Revisore, ivi comprese quelle concernenti le violazioni degli obblighi di conformazione alle direttive impartite nell'esercizio delle potestà di controllo analogo congiunto che costituiscono giusta causa di revoca della nomina; _____

e) conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso; _____

f) approva le direttive generali di azione, gli atti di programmazione, i piani operativi e budget annuali, ed i programmi di intervento ed investimento della Società, anche in rapporto alle determinazioni che la medesima, ai sensi di legge, deve assumere in seno a Società, Consorzi ed Enti partecipati; _____

g) esamina la relazione che gli Amministratori sono tenuti a redigere annualmente in materia di attuazione degli indirizzi generali di gestione dei servizi pubblici affidati alla Società; _____

h) esamina le relazioni previsionali e programmatiche e le proposte di piani industriali, finanziari e strategici della

società, la relazione di governo Societario, gli strumenti programmatici e l'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;

i) delibera ex art. 2446, comma I del Codice Civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

j) autorizza l'acquisto, l'alienazione, la permuta, il conferimento di beni immobili;

k) autorizza l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni sociali, nonché l'acquisto, la cessione, il conferimento o l'affitto di aziende o rami d'azienda; l'acquisto, la cessione o il conferimento di privative industriali, brevetti e invenzioni;

l) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

Sulle decisioni di cui alle precedenti lettere a), b), d), f), g), h), j) e k) dovrà essere richiesto, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il parere obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto.

2. Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, previe deliberazioni dei Consigli Comunali degli Enti proprietari.

Sulle predette decisioni dovrà essere richiesto, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, il parere obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto.

Art. 11 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società che dovranno essere oggetto di relazione dell'Organo Amministrativo.

2. È inoltre convocata ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta dal Comitato sul Controllo Analogo Congiunto, con propria deliberazione, ovvero da almeno tre Soci, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede Sociale, purché in Italia. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata con lettera raccomandata A.R. inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima

dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro soci a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, oppure, a scelta dell'organo amministrativo, mediante pubblicazione dell'avviso, quindici giorni prima dell'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L'avviso di convocazione dovrà essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, qualora la legge lo imponga con norme inderogabili.

3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alle votazioni degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, ai Soci e al Comitato sul Controllo Analogo Congiunto, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

1. Fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e fatto salvo altresì quanto previsto dall'art. 2369, 4° comma c.c., l'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale purché rappresentativo della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi Soci.

2. Quanto sopra ad eccezione delle decisioni:

- riguardanti esclusivamente un singolo Socio per interventi localizzati sul suo territorio e che non abbiano carattere sovra-comunale, nel qual caso, il consenso di quest'ultimo sarà obbligatorio e vincolante;

- riguardanti gli indirizzi che la Società dovrà esprimere in seno alle Società, Consorzi ed Enti partecipati per gestioni d'Ambito Unitario, nel qual caso, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole della maggioranza del capitale purché rappresentativo della maggioranza dei Soci e della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi.

3. Sono fatti salvi eventuali diversi quorum costitutivi o deliberativi previsti dal presente Statuto.

Art. 13 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge, ad eccezione dell'Assemblea convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- 1) modifiche statutarie, costituzione di patrimoni destinati;
- 2) scioglimento anticipato della Società e nomina dei liquidatori;

3) operazioni straordinarie di fusione, scissione e scorporo di attività; _____

4) emissione di prestiti obbligazionari convertibili e non. ____

2. Per le deliberazioni sopra elencate, l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino più della metà del Capitale Sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del Capitale Sociale purché rappresentativa della maggioranza della popolazione anagrafica dei medesimi Enti Soci, e fermo il diritto di recesso previsto dal precedente articolo 9. ____

3. Sono fatti salvi eventuali diversi quorum costitutivi o deliberativi previsti dal presente statuto. _____

Art. 14 LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED A

VOTARE

1. Ogni azione dà diritto ad un voto; per essere ammessi all'Assemblea, i Soci devono depositare i loro titoli azionari presso la sede Sociale nei due giorni precedenti la data fissata per la riunione. _____

Il Socio può farsi rappresentare nell'osservanza dei limiti e divieti di cui all'art. 2372 cod. civ, e comunque della disciplina in materia di Società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello in house providing, mediante delega scritta a soggetto a ciò debitamente autorizzato e i documenti relativi devono essere conservati. _____

2. Il Presidente può invitare ad intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, anche soggetti non Soci e non Amministratori, né appartenenti al collegio Sindacale, in funzione consultiva, ove i temi posti all'ordine del giorno lo richiedano o ciò sia considerato dal medesimo opportuno. _____

3. Deve invece provvedere ad invitare il Presidente del Comitato sul Controllo Analogo Congiunto, senza diritto di voto. _____

Art. 15 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

VERBALIZZAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un Segretario ed occorrendo uno o più scrutatori. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. _____

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. _____

Art. 16 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni: _____

- che il Presidente e il Segretario si trovino nello stesso luogo; _____

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

Art. 17 COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La gestione della Società spetta agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto Sociale in ossequio degli indirizzi dei Soci che la controllano, delle decisioni dell'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto, delle indicazioni disposte dal Comitato sul Controllo Analogo Congiunto, nonché dei contratti di servizio, ferma restando, in ogni caso, la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Organo Amministrativo è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 6 comma 2 d.lgs. 175/2016 specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ad informarne l'Assemblea nell'ambito della relazione sul governo Societario predisposta annualmente a chiusura dell'esercizio Sociale.

Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6 comma 2 d.lgs. 175/2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo Amministrativo adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. L'Organo Amministrativo è altresì tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente art. 1 del presente Statuto.

4. Ove richiesto dai Soci e/o dal Comitato sul Controllo Analogo Congiunto, l'Organo di Amministrazione, il suo Presidente o l'Amministratore a ciò delegato riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti.

5. In ogni caso gli Amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio il controllo sulla gestione dei servizi dal medesimo affidati alla Società.

6. È fatto espresso divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 18 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (membri) membri ovvero può adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sez. VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile.

Art. 19 NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla scelta della forma amministrativa, alla nomina dei membri dell'Organo Amministrativo, nonché alla determinazione del loro numero, nel rispetto alle normative applicabili.

La scelta degli Amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere come previsto dall'art. 11 comma 4 d.lgs. 175/2016 tra i soggetti aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia come individuati dall'art. 11 d.lgs. 175/2016 nonché previa verifica del responsabile della prevenzione della corruzione circa l'insussistenza delle cause confliggenti all'assunzione del mandato degli Amministratori.

2. I singoli amministratori accettano la propria nomina ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità e di incompatibilità ai sensi dell'ordinamento vigente.

3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Ove non rinnovati entro il termine del comma precedente, si applicherà il regime di prorogatio previsto dal D.L. 293/94 come convertito e modificato dalla L. 444/94.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli stessi sono sostituiti con le medesime modalità di nomina degli amministratori venuti a mancare. Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 20 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea, la quale, ove ritenuto necessario, autorizza il conferimento al medesimo di deleghe gestionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 21 ORGANI DELEGATI

1. Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti della normativa applicabile alla Società, alcuni poteri ad uno dei propri membri ed al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea, determinandone la relativa remunerazione.

2. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

L'Amministratore Delegato è tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno quadrimestrale.

3. L'Organo Amministrativo nomina un direttore generale ai sensi dell'art. 2396 c.c., da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.

4. Il Direttore Generale, in via esemplificativa e sempre in coerenza con le previsioni contenute negli strumenti programmatici:

a) sovrintende all'attività tecnica, organizzativa e finanziaria dell'Azienda;

b) adotta i provvedimenti esecutivi per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso, senza diritto di voto ma con parere consultivo, e può chiederne convocazione al Presidente;

d) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'attività sociale ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;

e) rappresenta la società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

f) assume il personale, ad esclusione dei dirigenti e dei quadri, nel rispetto dell'organigramma aziendale e dei criteri di selezione individuati dalla Società, e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;

g) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alle spese necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e sempre che non rientrino espressamente nella competenza di altri organi statutari; presiede le Commissioni di gara, stipula i contratti, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;

h) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza di altri organi statutari;

i) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e

dallo Statuto o ad esso delegati o conferitigli dagli altri organi statutari.

Il Direttore può delegare ad uno o più collaboratori della società parte delle proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Direttore Generale sono assegnate ad altro dirigente individuato dal Consiglio di Amministrazione.

È, comunque, fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.

Art. 22 DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ove nominato, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal Collegio Sindacale. La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

2. Il consiglio delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (fatte salve comunque le autorizzazioni previste all'art. 10 del presente Statuto).

3. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, nei soli casi di assenza o impedimento di questi, dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Tale figura ricopre quindi il ruolo di Vicepresidente senza

compensi aggiuntivi, solamente nei casi di assenza del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 23 RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale nei limiti dei poteri conferitagli dal presente statuto, e all'Amministratore Delegato, se nominato, nei limiti della delega conferitagli.

Art. 24 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare, in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house per l'erogazione di servizi pubblici locali, con esclusione altresì di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 25 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi, ivi compreso il Presidente, nonché di due supplenti eletti dall'Assemblea che ne determina il compenso per la durata dell'incarico.

2. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere al collegio sindacale comunque coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house per l'erogazione di servizi pubblici locali.

3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alle seguenti condizioni: che sia consentito al presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e trasmettere documenti.

4. Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, il Collegio Sindacale è tenuto in ogni caso a trasmettere al Comitato sul Controllo Analogico Congiunto gli atti di propria competenza elencati all'Art. 1 del presente Statuto.

5. La scelta dei componenti del Collegio sindacale dovrà avvenire in conformità alla normativa sulle quote di genere di cui all'art. 148 comma 1-bis del d.lgs. 58/98 come modificato dall'art. 1 comma 3 l. 120/2011 nonché previa verifica del responsabile della prevenzione della corruzione circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità all'assunzione del mandato di sindaco.

Ove non rinnovati entro il termine di legge, si applicherà il regime di prorogatio previsto dal d.l. 293/94 come convertito e modificato dalla l. 444/94.

Art. 26 IL REVISORE CONTABILE

1. Al Revisore o alla Società incaricata del controllo si applicano le disposizioni di Legge.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede Sociale.

2. Ove non rinnovato entro il termine di legge, si applicherà il regime di prorogatio previsto dal D.L. 293/94 come convertito e modificato dalla L. 444/94.

3. Spetta al responsabile della prevenzione della corruzione la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità all'assunzione del mandato di ogni Revisore.

Art. 27 - COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO-

COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea dei soci nell'ambito del potere/dovere di controllo analogo congiunto può organizzare l'esercizio dello stesso nominando un Comitato sul Controllo Analogo Congiunto. Detto Comitato è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza del capitale sociale purché, direttamente o indirettamente, rappresentativo della maggioranza della popolazione anagrafica dei Soci.
A detti componenti non spetta alcun compenso.

2. I componenti, nominati dall'Assemblea, dovranno essere scelti tra i legali rappresentati o altro Amministratore dei Soci con i seguenti criteri:

° su indicazione e in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

° su indicazione e in rappresentanza dei Comuni con popolazione tra i 3.000 e 15.000 abitanti;

° su indicazione e in rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

3. Al fine della tempestiva acquisizione delle predette indicazioni di nomina, l'Organo Amministrativo della Società è obbligato ad inviare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la certezza della ricezione, apposita richiesta a ciascuno Socio trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea di nomina dei componenti del Comitato.

4. I componenti indicati dai Soci con la metodologia di cui sopra, verranno nominati dall'Assemblea nell'ordine progressivo di quantità di degnazioni ottenute per ciascuna categoria.

In caso di parità di designazione tra due o più candidabili, l'Assemblea provvederà comunque alla nomina tra essi.

5 Laddove, per mancanza di designazioni o per inerzia dei Soci, non fosse possibile procedere, a tutte o a parte delle nomine, secondo il procedimento di cui sopra, l'Assemblea provvederà comunque alla nomina nel rispetto delle quote di rappresentanza di cui al precedente comma secondo.

Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente a maggioranza dei componenti.

6. I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica.

Ai fini del rinnovo, almeno trenta giorni prima della predetta data, l'Organo amministrativo della Società richiede ai Soci le indicazioni di nomina di competenza in vista della convocazione dell'assemblea.

Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti, l'Organo amministrativo della Società attiva obbligatoriamente il procedimento di indicazione ai fini della nomina, sicché alla prima Assemblea utile si provveda alla loro sostituzione nel rispetto dei criteri di nomina prescritti dalle presenti disposizioni.

Art. 28 - PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SUL CONTROLLO

ANALOGO CONGIUNTO

1. Il Comitato sul Controllo Analogo Congiunto deve essere convocato dal Presidente:

ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di Soci non inferiore ad un terzo;

ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società;

almeno due volte l'anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno;

2. Ove richiesto dell'espressione di parere preventivo ai sensi del presente statuto, il Comitato deve deliberare entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali sulla domanda si intende acquisito parere positivo.

Ai fini della tempestiva espressione del parere, il Presidente del Comitato è tenuto, entro 48 ore della ricezione della richiesta, a convocare la seduta del Comitato nei successivi sette giorni.

3. Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti.

Nel caso la decisione riguardi interessi territoriali esclusivi di un singolo Ente Locale ed interventi privi di carattere sovra-comunale, il Comitato dovrà acquisire il previo consenso del rappresentante di quest'ultimo e, in caso di dissenso, la proposta su cui il Comitato è chiamato ad esprimersi si intenderà approvata solo ove la maggioranza dei voti conseguiti rappresenti anche la maggioranza della popolazione anagrafica dei Soci, e vengano motivatamente superate

le ragioni di opposizione.

Articolo 29 - COMPETENZE DEL COMITATO SUL CONTROLLO ANALOGO

CONGIUNTO

1. Il Comitato sul Controllo Analogo Congiunto è preposto a verificare che la Società operi coerentemente e si conformi: agli indirizzi e direttive gestionali impartiti congiuntamente ed in qualsiasi forma, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci;

ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo il costante controllo sulla Società da parte dei Soci.

2. Il Comitato pertanto, è preposto: alla valutazione della gestione del servizio affidato alla Società e all'andamento generale della medesima, provvedendo a tal fine anche alla consultazione dei Soci in ordine alla gestione del servizio rispetto ai territori di riferimento; all'indicazione, all'inizio di ogni esercizio sociale, degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire;

alla verifica, prima della chiusura dell'esercizio sociale, del raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve conseguire sulla base dei piani programmi e delle indicazioni strategiche dei Soci e dell'Assemblea;

alla vigilanza sulle attività gestionali concretamente esercitate dalla Società, con poteri di denuncia su eventuali anomalie o scostamenti dagli indirizzi e obiettivi fissati dallo Statuto, dai Soci e dall'Assemblea e segnatamente rispetto a quelli funzionali alla conservazione dei presupposti propri del modello in house providing cui la Società è conformata;

all'espressione di direttive vincolanti di conformazione nel caso di rilevati inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti;

all'espressione di pareri preventivi obbligatori sulle decisioni strategiche e programmatiche che gli Organi sociali sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto od su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;

alla proposta di revoca e di azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società in caso di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti;

a pronunciarsi sulla relazione di governo da parte dell'Organo Amministrativo;

a pronunciarsi sull'ammontare e sul trend dell'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;

a pronunciarsi sul rispetto degli indirizzi Assembleari sulla riduzione dei costi totali di funzionamento;

a pronunciarsi sugli strumenti di governo e relativi programmi

eventualmente adottati dall'Organo Amministrativo; _____
a pronunciarsi su ogni regolamento interno adottato dall'Organo Amministrativo; _____
a pronunciarsi - sussistendone le circostanze - sul piano di risanamento; _____
a pronunciarsi sulla riduzione dei costi totali di funzionamento. _____

3. Il Comitato sul Controllo Analogo Congiunto ha diritto di audizione presso gli Organi di amministrazione e di controllo della Società e, con cadenza almeno semestrale, dovrà ricevere una relazione sullo svolgimento dei servizi affidati alla medesima. _____

Art. 30 BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. _____
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5 % cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti; _____
3. Sono applicate le rilevazioni a preventivo ed a consuntivo riferite al contenimento dei costi totali di funzionamento come da indirizzi da verificarsi per il tramite dell'Assemblea Ordinaria dei Soci; _____
4. E' rilevato a preventivo ed a consuntivo l'indicatore complesso di rischio da crisi aziendale evidenziandone il trend triennale mobile. _____

Art. 31 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie per le cause e con le modalità previste dalla legge. _____

Art. 32 RINVIO ALLA LEGGE

1. Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia di società per azioni nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di Società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali, e al d. lgs. n. 175/2016 in quanto compatibile, ed in ispecie all'art. 11 c. 9 lett. d. _____

GIANLUCA ZORZOLI

NOTAIO GHERARDO FLAVIANO STIMOLO

La presente copia è conforme al suo originale, conservato nei miei atti e munito delle prescritte firme. Consta di facciate ventisette e si rilascia

Mede lì,

Avv. Gherardo Flaviano Stimolo
Notaio in Mede